REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'organizzazione del mercato nel settore vitivinicolo non comprende i succhi di uve né i mosti di uve non fermentati aventi un tenore di zuccheri addizionati superiore al 30 % in peso, prodotti che finora erano disciplinati dal regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 981/75 (4); che, fatta salva l'applicazione a tali prodotti dell'articolo 59 e 94 dell'atto di adesione (5), risulta opportuno inserirli nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/76 (7) e inserire fra l'altro nel regolamento (CEE) n. 816/70 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 865/68 relative alla riscossione del prelievo e alla concessione della restituzione per gli zuccheri addizionati ai medesimi prodotti; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 865/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 865/68 è modificato come segue :

1. La sottovoce della tariffa doganale comune « ex 20.07 : succhi di uve (compresi i mosti d'uva), senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % », contenuta nell'articolo 1, è soppressa.

2. Nell'allegato I la designazione delle merci relativa alla voce 20.07 della tariffa doganale comune è modificata nel modo seguente :

   a) alla lettera A, la sottovoce I b) 1 è soppressa;

   b) alla lettera B I b), la sottovoce 1 è soppressa.

3. Nell'allegato II la voce 20.07 della tariffa doganale comune è sostituita da : « 20.07 [esclusi i succhi (compresi i mosti) di uve] ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. C 179 del 6. 8. 1975, pag. 36.
(2) GU n. C 108 del 15. 5. 1975, pag. 65.
(3) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 95 del 14. 4. 1975, pag. 2.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(6) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(7) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.